



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dr. R. Atanasio

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 2024 RGL pendente

tra

DESI

e

**MINISTERO ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA**

sciogliendo la riserva;

rileva:

IN FATTO

La ricorrente ha adito il Tribunale di Milano chiedendo al Giudice:

1) previa disapplicazione e declaratoria di illegittimità ove occorra della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il Personale Scolastico n.127624 del 21.08.2024 con cui la ricorrente è stata assegnata ai ruoli regionali della Lombardia in qualità di vincitrice della procedura di reclutamento del Concorso Riservato per Dirigenti Scolastici ex D.M. n.107/2023 e del Decreto n.3270 del 31.10.2024 dell'USR Lombardia di assegnazione del ruolo quale Dirigente Scolastico dell'I.I.S. [redacted], nonché ove occorra previa disapplicazione dell'art.9 del D.M. n.107/2023, art.20 D.M. m.138/2017, art.3 e 4 D.M.177/2024, della nota USR Lombardia prot.41814 del 22.08.2024, della nota del Ministero dell'Istruzione n.127624 del 21.08.2024, del Decreto USR Lombardia n.prot.3270 del 31.10.2024, della nota del Ministero dell'Istruzione prot.169737 del 18.10.2024,

riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione quale vincitrice del concorso Dirigenti scolastici Riservato ex D.M. 107/2023 nel ruolo regionale e nella scelta di sede più vicino alla sua residenza [redacted] in quanto riconosciuta portatrice di handicap ex art.3, 21 e 33 Legge n.104/92 ed in particolare nei posti vacanti anche per reggenza della Regione Campania, o in via subordinata nella Regione Lazio nei posti messi a concorso o nei posti vacanti dichiarati disponibili in sede di mobilità per l'A.S.

2024/2025 ed anche per reggenza, o in via gradata in altra regione più vicina alla residenza; con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario.

La parte convenuta si è costituita, contestando le deduzioni e domande avversarie e ha concluso per il loro rigetto.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere.

IN DIRITTO

La ricorrente ha partecipato ad una procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al decreto numero 107 dell'8/6/2023, precisando di essere invalida al 67% e di avere diritto ai benefici di cui all'articolo 3 legge numero 104 del 1992; ha superato la prova scritta, ha effettuato il corso intensivo ed ha infine ha superato la prova finale.

Pubblicata la graduatoria in data 9 agosto 2024, rettificata in data 19/09/2024, la ricorrente risulta essere tra i vincitori.

Previo invito del ministero a tutti i vincitori, la ricorrente ha indicato le sue preferenze regionali inserendo al primo posto la Regione Lazio non essendovi posti disponibili nella Regione Campania di residenza; ed ha allegato la documentazione sul diritto di precedenza ai sensi degli articoli 21 e 33 della legge 104 del 1992.

La ricorrente veniva assegnata alla Regione Lombardia.

Quindi, con la nota prot.169737 del 18.10.2024 il Ministero disponeva le modalità di assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025, vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n.107/2023: *“La graduatoria della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023 costituisce una coda della graduatoria del concorso indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del DM 3 agosto 2017, n. 138, i dirigenti scolastici neoassunti beneficiari della legge n. 104/1992, per sé o per i propri congiunti, possono effettuare la scelta, con diritto di precedenza, delle Istituzioni scolastiche disponibili nell'ambito della Regione di assegnazione. Il predetto beneficio non opera nell'attribuzione della Regione di titolarità. Si ricorda, altresì, che i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale in oggetto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.*

La ricorrente pertanto inviava l'elenco delle preferenze per la assegnazione nella sede nell'ambito della Regione Lombardia tra quelle disponibili; e l'ufficio scolastico

regionale della Lombardia l'assegnava alla ricorrente, la quale ha preso in servizio in data 11.11.24 stipulando contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La ricorrente fonda il proprio diritto sull'art. 21 e 33 della L. 104/92

Invece la parte convenuta contesta il diritto rivendicato sulla base delle seguenti argomentazioni:

il Ministero non ha previsto l'assegnazione di sedi disponibili in Campania per i dipendenti da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2024/25; ciò in quanto nell'ufficio scolastico regionale per la Campania aveva disposto l'immissione in ruolo di 15 dirigenti scolastici, vincitori del concorso del 2011 per la Regione Campania a seguito di pronunce del Consiglio di Stato, che avevano pertanto obbligato all'assunzione la Regione Campania di fatto esaurendone l'organico disponibile;

il concorso del 2017 - del quale quello della ricorrente rappresenta la coda - ha previsto il reclutamento di dirigenti scolastici a livello nazionale; e la norma di cui all'articolo 15 comma 3 del bando dispone l'applicazione dei benefici di cui alla legge 104 del 92 solo nella fase di assegnazione al ruolo regionale, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il direttore generale nell'ufficio scolastico regionale di destinazione;

non possono considerarsi posti disponibili le sedi assegnate in reggenza in quanto si tratta di sedi sottodimensionate che non generano un autonomo posto di dirigenza;

la ricorrente in ogni caso non ha dimostrato che - in considerazione della sua collocazione in graduatoria al trecentesimo posto - avrebbe avuto diritto all'assegnazione in una delle sedi ubicate in Campania tenuto conto che altre docenti la anticipavano nella graduatoria.

La domanda della ricorrente è fondata.

Innanzitutto, sussiste il *fumus boni iuris*

L'art. 21 L. 104/92 dispone "1. *La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili*"

Ed il successivo articolo 33, comma 6, stabilisce che: "*La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (...) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso*".

Del valore precettivo delle due disposizioni non si può dubitare tenuto conto della letteralità delle espressioni usate: poi, l'art. 21 – la cui disposizione è rivolta agli enti pubblici quali il Ministero convenuto – è ancora più perentorio in quanto usa specificamente l'espressione "diritto di scelta prioritaria".

E non può essere certamente prioritaria la scelta consentita dopo l'assegnazione alla Regione di destinazione in quanto limita pesantemente la collocazione del dipendente portatore di handicap.

Nessuna rilevanza ha la circostanza che non vi siano – pacificamente - sedi disponibili in Campania. La ricorrente aveva indicato in successione una pluralità di regioni tra le quali la seconda è la Regione Lazio mentre la Lombardia era solo la quarta scelta.

Nemmeno è rilevante la circostanza che il concorso abbia una estensione nazionale; al contrario, proprio per questa ragione l'applicazione della scelta prioritaria andava consentita su tutto il territorio nazionale non già dopo avere destinato la ricorrente alla Regione Lombardia,

La considerazione del Ministero, per la quale in tal modo verrebbe svilito il merito, è del tutto priva di rilevanza in quanto il legislatore ha volutamente disposto che al di là del merito venisse agevolato – rispetto alla collocazione geografica - il candidato più sfavorito dal punto di vista della integrità fisica.

Tale condivisibile scelta legislativa non può certamente essere posta in discussione dal bando di concorso che, per tale motivo, deve considerarsi illegittimo e pertanto disapplicato da questo giudice.

Quanto all'onere della prova, invocato dal Ministero convenuto, deve osservarsi che - una volta accertato il diritto della ricorrente a scegliere la sede più vicina a dovrà essere il Ministero ad assegnare la ricorrente ad una delle sedi della Regione Lazio più prossime al luogo di residenza della ricorrente, vacanti al momento della approvazione della graduatoria di merito; e ad onerarsi della prova della mancanza di sedi disponibili da assegnare alla ricorrente a cominciare da quelle della regione Lazio.

Il periculum in mora è sussistente in quanto la difficoltà della persona portatrice di handicap grave di vivere la propria condizione personale e familiare è ovviamente maggiormente impedita a causa della distanza che la separa dal suo luogo di normale residenza, che nel caso di specie dista circa 800 km.

La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede più vicina a quella di residenza della ricorrente – alla

data di approvazione della graduatoria – e comunque tra quella disponibili nella Regione Lazio.

Il Ministero va pertanto correlativamente condannato a tale assegnazione.

In quanto soccombente il Ministero va condannato a rimborsare al procuratore della ricorrente Avv.to Massimo Vernola – che si dichiara antistatario – le spese di lite che liquida in € oltre accessori oltre 15% per spese generali

Ordinanza esecutiva

PQM

Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la ricorrente - alla sede più vicina a quella di residenza in l' - alla data di approvazione della graduatoria – e comunque tra quella disponibili nella Regione Lazio.

Condanna il Ministero a rimborsare al procuratore della ricorrente Avv.to Massimo Vernola – che si dichiara antistatario – le spese di lite che liquida in € oltre accessori oltre 15% per spese generali

Ordinanza esecutiva

Milano, 20.1.25

Il Giudice del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio

.....